

Articolo 36

Musicisti professionisti

Alle persone occupate nell'esecuzione di opere musicali si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione del presente articolo comprende tutti i musicisti professionisti che sono occupati come lavoratori ai sensi della legge sul lavoro. Ne fanno parte, in particolare, gli orchestrali, i gruppi musicali, le band musicali o altre formazioni musicali, i solisti ma anche i musicisti d'intrattenimento in alberghi, ristoranti e caffè, ecc. Sono invece esclusi i musicisti che rientrano nella categoria del personale artistico di teatri permanenti conformemente all'articolo 35 capoverso 1 della presente ordinanza.

Sono inoltre assoggettati i musicisti dilettanti e occasionali, purché nello svolgimento di questa attività siano da considerare lavoratori ai sensi della legge sul lavoro. Il secondo datore di lavoro deve quindi provvedere affinché le disposizioni della legge sul lavoro e delle sue ordinanze siano osservate nel loro insieme. Nel campo d'applicazione rientrano anche i lavoratori impiegati dallo stesso datore di lavoro con funzioni ausiliarie di cui i musicisti fruiscono direttamente (ad es. assistenti tecnici). Se però tali servizi sono forniti da ditte esterne (ad es. luci, amplificatori e altoparlanti, assistenza agli spettatori, ecc.), essi ne sono esclusi e sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

Ai musicisti professionisti e ad altri lavoratori che soggiacciono al presente articolo può, senza autorizzazione ufficiale, essere assegnato a pieno titolo lavoro notturno e domenicale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).

Articolo 12 capoverso 2

I musicisti professionisti hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).